

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 22/154: TAXI comune di Torino/Unica Taxi Filt Cgil (Segreteria nazionale).
Notizie di stampa riguardanti una astensione spontanea attuata dai conducenti di taxi del Comune di Torino nella giornata del 4 aprile 2022. Estratti delle dichiarazioni pubblicate sul proprio profilo pubblico “Facebook” con le quali la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Unica Taxi Filt Cgil, nella medesima data del 4 aprile 2022, dichiara che le suddette iniziative spontanee “sono condivise e partecipate” dall’Organizzazione medesima. Delibera di apertura del procedimento di valutazione nei confronti della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Unica Taxi Filt Cgil, adottata nella seduta del 5 aprile 2022. Ulteriore estratto della dichiarazione pubblicata sul proprio profilo pubblico “Facebook” con la quale la medesima Segreteria nazionale, nella data del 27 aprile 2022, pubblicando un estratto della suddetta delibera della Commissione, dichiara di voler “continuare con fermezza la battaglia per lo stralcio dell’art. 8 del DDL concorrenza” (rel. Bellavista) (Pos. 476/22)

(Seduta del 14 giugno 2022)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta a maggioranza, con l’opinione dissenziente del Commissario Carinci, limitatamente al quantum della sanzione, la seguente **delibera di chiusura del procedimento di valutazione**:

LA COMMISSIONE

con riguardo alla astensione collettiva attuata dai conducenti di taxi in servizio presso Comune di Torino a partire dalle ore 10:00 della giornata del 4 aprile 2022;

PREMESSO CHE

1. in data 4 aprile 2022 la Commissione ha appreso, a mezzo stampa, del verificarsi di una astensione collettiva attuata dai conducenti di taxi in servizio presso il Comune di Torino nella medesima giornata del 4 aprile 2022;
2. in data 4 aprile 2022, inoltre, nell’ambito dell’istruttoria avviata per individuare eventuali responsabilità, la Commissione ha potuto rinvenire, sul profilo pubblico “Facebook” della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL, le dichiarazioni rilasciate da Nicola Di Giacobbe e Roberto Cassigoli con le quali si afferma che a tali iniziative di protesta la medesima Organizzazione “partecipa e condivide la lotta dei Tassisti Torino” e che, dunque, le stesse “sono condivise e partecipate”;
3. l’astensione collettiva, da notizie di stampa, avrebbe riguardato centinaia di veicoli che, partendo dallo Stadium di Torino alle ore 10:00 del 4 aprile u.s., hanno proceduto a passo

d'uomo per tutto il giorno “*prima in tangenziale nord, poi sul raccordo autostradale Torino-Caselle e, dopo un raduno all'aeroporto, di nuovo nel ritorno verso Torino percorrendo il raccordo e tutta la tangenziale e il raccordo di Moncalieri con conclusione in corso Unità d'Italia*”, provocando gravi disagi per i cittadini utenti;

4. la Commissione, nella seduta del 5 aprile 2022, deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione, di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL, in persona del proprio responsabile legale *pro-tempore*, per le seguenti violazioni: “mancato rispetto dell'obbligo del preavviso di 10 giorni”, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, punto 1, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi (adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54); “mancata predeterminazione della durata dell'astensione”, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria; “mancata predeterminazione delle modalità attuative dell'astensione”, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria; “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, punti 1, 2 e 3 della citata Regolamentazione provvisoria;

5. dalla data di ricezione della delibera di apertura del procedimento di valutazione (26 aprile 2022), l'Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL aveva trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita (26 maggio 2022);

6. allo stato, non risulta essere stata inviata alla Commissione alcuna comunicazione in ordine alle violazioni contestate, né alcuna richiesta di essere convocata in audizione da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL;

7. invece, la medesima Organizzazione sindacale ha pubblicato sul proprio profilo “*Facebook*” un estratto della citata delibera n. 22/81, con il seguente commento: “*Ci accusano di essere dalla parte di lavoratori che spontaneamente ed autonomamente esprimono tutta la loro contrarietà ai progetti governativi di deregolamentazione del servizio taxi e del lavoro dei tassisti. Unica Taxi Filt Cgil continuerà con fermezza la battaglia per lo stralcio dell'art. 8 del DDL concorrenza e per la conclusione dell'iter legislativo della Legge 12/19 ...*”;

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, rientra nella competenza della Commissione di garanzia la valutazione delle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo 1, laddove attuate in violazione della legge, ovvero, della disciplina di settore;

2. le modalità di esercizio delle astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi, sono disciplinate dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n.54;
3. l'articolo 2-*bis* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché l'articolo 2 della citata Regolamentazione provvisoria, impongono l'obbligo di comunicare l'astensione dal servizio taxi, nonché le relative modalità di astensione delle stesse, al Sindaco od ai Sindaci del o dei Comuni interessati con almeno dieci giorni di preavviso;
4. l'articolo 3, punto 1, della citata Regolamentazione provvisoria prevede l'obbligo di garantire il servizio di trasporto "*sociale*" per anziani, portatori di handicap e malati;
5. l'articolo 3, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria impone l'obbligo di garantire, da parte delle Centrali di Radio Taxi, la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio;
6. l'articolo 3, punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria stabilisce l'obbligo di garantire il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00;
7. l'articolo 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria impone che la durata massima della prima astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati;
8. la manifestazione di protesta ed il conseguente blocco del servizio - attuati nella giornata del 4 aprile 2022 da parte dei conducenti dei taxi in servizio presso il Comune di Torino - si sono concretizzati in "*astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria*" e che, come tali, sono soggette alle disposizioni di cui ai punti che precedono;
9. la responsabilità dell'Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL è riconducibile al comportamento - derivante dalle inequivoche dichiarazioni rilasciate dai dirigenti sindacali Nicola Di Giacobbe e Roberto Cassigoli - con cui il Sindacato non si dissocia espressamente, ma anzi sostiene palesemente le azioni di protesta portate avanti dai lavoratori con modalità di attuazione contrarie alle disposizioni vigenti;
10. inoltre, tale astensione, palesemente illegittima per l'inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e dalla Regolamentazione provvisoria di settore, ha gravemente compromesso i diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del carattere improvviso e diffuso;
11. l'Organizzazione sindacale destinataria della delibera di apertura del procedimento di valutazione non ha inteso esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento tipizzato nell'articolo 4, comma 4-*quater* della legge n. 146, con le garanzie ivi previste, ma

si è limitata a pubblicare sul proprio profilo “Facebook” un estratto della citata delibera n. 22/81, con il seguente commento: “*Ci accusano di essere dalla parte di lavoratori che spontaneamente ed autonomamente esprimono tutta la loro contrarietà ai progetti governativi di deregolamentazione del servizio taxi e del lavoro dei tassisti. Unica Taxi Filt Cgil continuerà con fermezza la battaglia per lo stralcio dell’art. 8 del DDL concorrenza e per la conclusione dell’iter legislativo della Legge 12/19 ...*”;

12. che tali dichiarazioni confermano e rafforzano la volontà sindacale di sostenere le iniziative portate avanti dai lavoratori appartenenti alla categoria, indipendentemente da qualsiasi verifica della conformità alle regole delle modalità attuative dell’astensione;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti che precedono, per la giornata del 4 aprile 2022;

DELIBERA

l’applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2500,00 (duemilacinquecento/00), a carico della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL in persona del proprio responsabile legale *pro-tempore*;

INVITA

l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino ad adottare, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, apposita ordinanza-ingiunzione nei confronti della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL in persona del proprio responsabile legale *pro-tempore* in esecuzione della presente deliberazione, a trasmettere a questa Commissione copia della predetta ordinanza-ingiunzione, nonché a comunicarne l’avvenuta esecuzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-*quater*, della citata legge;

AVVERTE

che, avverso la presente delibera, è ammesso ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 20-*bis* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nell’ordinario termine di prescrizione;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale UNICA TAXI FILT CGIL, in persona del proprio responsabile legale *pro-tempore*, nonché all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino;

DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Sindaco del Comune di Torino, al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.